



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 21/12/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:00 presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
-----------------	---

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Nominativo	Carica	Presente
1	FASANO MARINELLA	Sindaco	P
2	GIORDANO LUIGI	Vice Sindaco	P
3	DE STEFANO BARBARA	Assessore	P
4	GAGLIOTI DANIELE	Assessore	P
5	CALCAGNO GIANBENEDETTO	Assessore	P
6	VIGLIZZO NADIA	Presidente	P
7	LIGUSTRO NADIA	Consigliere	A
8	VIGNONE CINZIA	Consigliere	A
9	RAINERI MAURIZIO	Consigliere	P
10	MAZZONE ANTONELLO	Consigliere	P
11	DANI FABRIZIO	Consigliere	P
12	NERVO PIERCARLO	Consigliere	P
13	MAINERI EUGENIO	Consigliere	A

Assiste il Segretario Armanda D'Avanzo

Il Presidente Nadia Viglizzo assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

In prosecuzione di seduta,

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente

Passiamo al punto 2: *“Approvazione aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2024”*.

Do la parola all'Assessore De Stefano.

Intervento di DE STEFANO BARBARA - Assessore

Per l'anno 2024 le aliquote IMU sono rimaste invariate. Si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'anno imposta 2025 darà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto accedendo all'applicazione informatica dedicata.

Per cui, le aliquote IMU rimangono invariate. Come sappiamo, gli altri immobili di categoria A, C2, C6, C7 è l'11,4‰; fabbricati generici C3, C4, C5 8,4‰, poi cos'abbiamo... beh, le aree fabbricabili sono 11,4‰; l'immobile industriale commerciale categoria D sempre 7,6‰ più 0,80, di cui solo lo 0,80‰ rimane al Comune, perché il 7,60‰ va allo Stato, e poi ci sono le solite agevolazioni per chi ha immobili concessi in comodato d'uso gratuito, a canone concordato, e via.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente

La parola al Consigliere Mazzone.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO - Consigliere

Grazie, Presidente. Mah, prendiamo atto della delibera che stasera presentate, però... diciamo che ci delude un po', perché il Comune di Ceriale, che è un Comune virtuoso, e finisce ogni anno con un avanzo di amministrazione notevole, come poi vedremo anche nel bilancio, purtroppo è da anni, ormai, che lascia inalterate queste aliquote, quindi le tasse per i cittadini continuano ad essere sempre le stesse, nonostante sia un Comune florido, come dicevo.

Noi abbiamo fatto un piccolo confronto con i Comuni vicini, abbiamo preso ad esempio Loano, e su Loano bisogna dire che quello che lei diceva, e le cose più macro, e cito solo quelle, altri immobili, ad esempio, categoria A, B, C2, C6, C7 e altro, anziché 11,40, 10,6; fabbricati generici... ah, uffici e studi privati A10 noi siamo a 11,40, Loano 10,6; immobili industriali commerciali noi siamo 7,60 più 0,80, quindi 8,4, Loano 7,6; negozi e botteghe categoria C1 Loano 6,4; poi andiamo a vedere ancora, aree fabbricabili, anziché 11,40 come Ceriale, Loano ha 10,6; per quanto riguarda i fabbricati rurali e strumentali dell'attività agricola Loano ha 0, è esente; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita esenti da noi, va bene, ma questo sappiamo perché, l'avevamo già criticato quando era uscita questa variazione; immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado 6,4, anziché 8,4 come a Ceriale; immobili concessi in locazione con canone concordato anziché 8,4, come Ceriale, loro hanno 6,4.

Quindi direi che, insomma, mette male dire che a Ceriale si pagano più tasse e si vive meglio rispetto a Loano. Ceriale, mi spiace, ma subendo un processo di desertificazione, per cui... non possiamo dire che i cittadini di Ceriale hanno più servizi rispetto a quelli di Loano, anzi, devono prendere la macchina se hanno bisogno di qualcosa per andare da un'altra parte, perché a Ceriale non c'è niente.

Quindi, troverei anche un po' ingiustificate queste tassazioni, queste aliquote.

Io credo che dietro ci sia anche un risvolto sociale, che a questo punto mi rivolgo sia come Assessore al Bilancio, che come Assessore anche ai Servizi Sociali, debba essere valutato per il futuro, perché... un paese che presenta questo tipo di tassazione, così alto, cioè, il massimo in tutte le categorie, e pure non dà niente ai cittadini che pagano, perché, voglio dire... non voglio

paragonare, ma l'illuminazione che c'è, ad esempio, a Natale a Loano, rispetto a quella di Ceriale, che qualcuno mi ha fermato per strada e mi ha detto "ma noi paghiamo le tasse", "eh – gli ho detto – va beh, ma servono per altre cose", però, voglio dire, non servono solo per altre cose, servono anche per quello.

Quindi, è giusto pagare le tasse, è doveroso, ma in questo caso si può anche fare una revisione di queste aliquote.

Quindi, l'invito è di farlo, e il dispiacere di non vederlo già fatto, perché per il 2024, come vedremo poi nel bilancio, il bilancio è florido, quindi consentiva di ritoccare le tariffe tranquillamente, ecco, e queste sono scelte politiche, non sono scelte dei funzionari, qui è la politica che deve entrare nel merito, quindi, voglio dire, il compito è vostro. Grazie.

Si dà atto che alle ore 18,22 il Vice Sindaco Giordano Luigi si assenta dalla sala delle adunanze, per farvi rientro immediatamente.

Intervento di DE STEFANO BARBARA - Assessore

Accetto il consiglio del Signor Mazzone, ma, come ben sa, non... purtroppo noi possiamo vigilare, ma non possiamo decidere, sicuramente, possiamo dare un consiglio, però noto che il Comune di Loano fa 11.000 abitanti, d'estate arriva a 100.000 circa, noi d'estate arriveremo sì e no a 50-60.000, per cui vuol dire che il Comune di Loano ha molte più seconde case, sicuramente, molti più negozi, e, in automatico, si possono permettere di abbassare un po' l'IMU, secondo me, però si potrebbe... si potrà valutare. Vedremo. Grazie.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO - Consigliere

Mi permetto di rimarcare. Non è un discorso di abitazioni, di abitanti, o meno, noi finiamo il bilancio con 6 milioni di avanzo, l'ha visto, Assessore? Quindi, lei è anche Assessore al Bilancio, quindi, finiamo, il bilancio 2024 è certificato, 6 milioni e rotti, anzi, 6.990.000, quindi 7 milioni di avanzo.

Allora, con 7 milioni di avanzo, che è una cifra tale che non consente neanche di sviluppare le attività di appalto, eccetera, perché non c'è neanche il tempo materiale per fare tutti questi lavori che vorremmo fare, con 7 milioni, quindi, a questo punto, sarebbe meglio rimodulare un po' le cose, favorire... perché, vede, attraverso... lei dice "là ci sono più negozi", certo, ma se un proprietario deve pagare l'8,4, anziché il 6,4, e, comunque, lo deve far gravare sempre su chi affitta il magazzino, quindi è... allora bisogna incentivare l'apertura dei negozi, anche attraverso queste forme, non è che quelli le hanno aperte perché sono... sì, perché sono bravi, ma hanno fatto dei ragionamenti, perché dietro ci sono dei ragionamenti.

Quindi, su alcune cose secondo me le tariffe vanno riviste, le aliquote vanno riviste, proprio in virtù del fatto che a Ceriale non ci sono attività, oppure, quelle che ci sono, sono gravate, e, quindi, cercare di sviluppare le attività.

Ma questa è una delle voci, delle aliquote previste, ce ne sono molte che possono essere riviste tranquillamente, a partire da quella dei fabbricati rurali, e altre voci, che servono, veramente, per produrre, per la produzione.

Quindi, su queste voci dovrete fare un esame ben fatto. Grazie.

Intervento di DE STEFANO BARBARA - Assessore

Accettiamo il suo consiglio. Vedremo il prossimo anno cosa si riuscirà a fare.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente

Poniamo in approvazione...

(Intervento fuori microfono: "Per dichiarazione di voto")

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente
Nervo.

Intervento di NERVO PIERCARLO - Consigliere

Allora, io voterò contro l'approvazione di questa delibera, per un semplice motivo: perché è vero che le aliquote non vengono toccate, quindi, da un certo punto di vista siete riusciti a mantenere quella che è la pressione fiscale che c'era nel 2023 e riportarla nel 2024, ma è anche vero che, secondo me, visto il bilancio che andiamo ad approvare questa sera, c'è la forte possibilità di riuscire a ridurre queste aliquote. È ovvio che ci sono dei ragionamenti da fare, e dei lavori da fare. Quindi, in virtù di questo mio pensiero, che, poi, mi riservo di esprimere nel punto successivo, credo che se fossero stati fatti dei ragionamenti un po' più completi anche nella redazione del bilancio secondo me si poteva arrivare... non dico a ridurle tutte, o a ridurle drasticamente, ma, comunque, a ridurre in parte quella che è la pressione fiscale. Comunque, poi, mi riservo di meglio spiegare al punto successivo qual è, secondo me, la mia idea per poter arrivare a ridurre queste aliquote. Grazie.

Intervento di DE STEFANO BARBARA - Assessore
Grazie, consigliere Nervo.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente

Poniamo in votazione.

Favorevoli?

Astenuti?

Contrari?

A questo punto il Presidente del Consiglio, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ri-disciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.11.2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
- Che ad oggi il suddetto decreto non risulta essere stato ancora emanato e che pertanto sul Portale del federalismo fiscale non risulta presente alcun prospetto per l'approvazione delle aliquote IMU 2023.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16.04.2020 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 05.11.2020 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.11.2021 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2022 con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023;

Preso atto che la Commissione Finanze al Senato ha approvato un emendamento al decreto proroghe – decreto legge n. 132/2023 – che rinvia al 2025 l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta all'interno del prospetto delle aliquote IMU identificato con decreto delle Finanze;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2024, per effetto delle quali appare opportuno procedere alla determinazione delle aliquote IMU nella seguente misura:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024 COMUNE DI CERIALE (SV)	
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰
Detrazione	€ 200,00
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰

Altri immobili (Es.: cat. A, B, C2, C6, C7 e altro)	11,4‰
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) *	7,60‰ + 0,80‰ 8,4‰
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni incolti	esenti
Aree Fabbricabili	11,4‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)	esenti
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	8,4‰
Immobili concessi in locazione con canone concordato	8,4‰

* aliquota 7,60‰ quota stato aliquota 0,80‰ quota comune

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Cons. Mazzone, Dani e Nervo), espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì che la Commissione Finanze al Senato ha approvato un emendamento al decreto proroghe – decreto legge n. 132/2023 – che rinvia al 2025 l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta all'interno del prospetto delle aliquote IMU identificato con decreto delle Finanze;
3. di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:**

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024 COMUNE DI CERIALE (SV)	
TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA

Abitazione principale (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	5,00‰
Detrazione	€ 200,00
Coop. Edilizie/IACP (cat. A) e relative pertinenze (C2, C6, C7)	3,5‰
Altri immobili (Es.: cat. A, B, C2, C6, C7 e altro)	11,4‰
Fabbricati generici (cat. C3, C4, C5)	8,4‰
Uffici e studi privati (cat. A10)	11,4‰
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) *	7,60‰ + 0,80‰ 8,4‰
Negozi e botteghe (cat. C1)	8,4‰
Terreni agricoli	esenti
Terreni incolti	esenti
Aree Fabbricabili	11,4‰
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5)	11,4‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	1‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)	esenti
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	8,4‰
Immobili concessi in locazione con canone concordato	8,4‰

* aliquota 7,60‰ quota stato aliquota 0,80‰ quota comune

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1° gennaio 2024**;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;
6. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Armanda D'Avanzo

IL PRESIDENTE
Nadia Viglizzo

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*